



UnitelmaSapienza

Università degli Studi di Roma

D.R. 22 dell'11.05.2021

Il Rettore

- Visto** lo Statuto di UnitelmaSapienza, emanato con D.R. 72 del 10 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 316 del 21 dicembre 2020 che prevede, all'art. 16, tra le strutture organizzative di Ateneo, la istituzione delle Scuole di alta formazione;
- Preso atto** della necessità di regolamentare il funzionamento e l'organizzazione delle Scuole di alta formazione;
- Preso atto** che il richiamato articolo prevede, al comma 10, che il "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Scuole di alta formazione" viene approvato dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Rettore;
- Vista** la proposta del Rettore al Consiglio d'Amministrazione di procedere all' approvazione del "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Scuole di alta formazione";
- Vista** la delibera del Consiglio d'Amministrazione del 15 aprile 2021 nella quale è stato approvato "Il Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Scuole di alta formazione".

Decreta

È emanato, nel testo allegato n. 1, "Il Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Scuole di alta formazione".

Il Rettore

Antonello Folco Biagini

UnitelmaSapienza

Viale Regina Elena, 295

00161 Roma

unitelmasapienza.it



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE

UnitelmaSapienza

Università degli studi di Roma

www.unitelmasapienza.it



Art. 1. Istituzione delle Scuole di alta formazione

1. Le Scuole di alta formazione (di seguito "Scuole") sono istituite ai sensi degli art. 14 c.3 e art. 16 c.2 dello Statuto dell'Università.
2. Il presente regolamento disciplina, in termini generali, le finalità, l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole.
3. Gli specifici ambiti operativi, nel rispetto di quanto definito dall'art.16 c.1 dello Statuto, sono definiti dalle singole Scuole.

Art. 2. Finalità

1. Le Scuole di alta formazione operano nell'ambito di un sistema culturale e scientifico che comprende in modo integrato attività di formazione e di studio per contribuire ai processi di cambiamento e di trasformazione della società e in considerazione delle esigenze formative del mercato del lavoro e delle professioni.

Art. 3. Attività della Scuola

1. La Scuola svolge attività di formazione, studio, progettazione, laboratorio e consulenza; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Scuola svolge le seguenti attività:
 - a) Progettazione, organizzazione e realizzazione, anche in partnership con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali, di corsi di formazione post-lauream e di formazione/aggiornamento (master di primo e secondo livello, corsi di alta formazione, ecc.) destinati a dirigenti e dipendenti pubblici e privati;
 - b) Partecipazione a progetti anche in partnership con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.
 - c) Organizzazione di convegni, seminari ed eventi di interesse delle Scuole;
 - d) Realizzazione di attività editoriali (pubblicazione di collane, volumi, riviste; editoria multimediale, ecc.) anche in collaborazione con editori nazionali e internazionali nell'ambito delle risorse a disposizione;
 - e) Attivazione di osservatori, laboratori e strutture culturali tematiche ritenute necessarie per lo svolgimento dell'attività, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
 - f) Attività di supporto a soggetti pubblici e privati anche in collaborazione con le altre Scuole di Ateneo e con altre istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali,
2. Nel caso in cui le attività proposte, tra cui quelle del comma 1, prevedano un impegno economico dell'Università, queste devono essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 Organi della Scuola

1. Gli Organi della Scuola sono:
 - a) Il Direttore della Scuola;
 - b) Il Comitato scientifico.

Art 5. Il Direttore della Scuola

1. Il Direttore è nominato, su proposta del Rettore, dal Consiglio di amministrazione, ai sensi del comma 8 dell'art. 16 dello Statuto, ed è scelto tra docenti ed ex docenti di ruolo dell'Ateneo o di altra università o tra personalità che vantino una riconosciuta competenza ed esperienza nel settore di competenza della Scuola.
2. Il Direttore dura in carica 3 anni dalla data di nomina del CdA, e può essere rinnovato una sola volta.
3. Il Direttore deve garantire l'esclusività delle attività in UnitelmaSapienza.

Art. 6 - Attribuzioni del Direttore della Scuola

1. Il Direttore della Scuola:
 - a) predispone la proposta del piano annuale o pluriennale delle attività della Scuola che viene presentato al Rettore per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore generale per quanto di competenza, entro il 31 Ottobre di ogni anno;
 - b) sottopone al Rettore, per la valutazione, le proposte di attivazione dei corsi di cui all'art.3, lett. a), tenuto conto delle scelte strategiche di cui all'art.7 c.3.
 - c) sottopone a monitoraggio periodico il piano delle attività predisponendo una nota semestrale per il Rettore e la Direzione Generale;
 - d) predispone una relazione annuale, al Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno;
 - e) definisce gli incarichi di insegnamento, studio, progettazione e consulenza in coerenza con il piano delle attività approvato e in ottemperanza dell'art.16 c.4 dello Statuto;
 - f) concorda con il Rettore i nominativi dei Direttori dei Master e dei Corsi di Formazione;
 - g) presiede il Comitato scientifico di cui al successivo art. 7;
 - h) propone al Rettore la nomina dei componenti del Comitato scientifico di cui al successivo art. 7;
2. Svolge ogni altra attività su indicazione degli Organi di Ateneo.

Art. 7. Composizione e compiti del Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da professori di ruolo dell'Ateneo, di altre Università italiane e straniere e da personalità, di chiara fama, del mondo della cultura e della scienza. Il Comitato è presieduto dal Direttore della Scuola.
2. I componenti del Comitato scientifico sono nominati, fino ad un numero di 7, dal Rettore su proposta del direttore della Scuola.
3. Il Comitato scientifico è deputato ad orientare le scelte strategiche della Scuola e ad esprimere valutazioni sul piano annuale e/o pluriennale delle attività della Scuola.

Art. 8. Risorse

1. La Scuola, ai sensi dell'art. 16, comma 5 dello Statuto, si autofinanzia attraverso le attività di competenza e segue i principi ed i criteri del conto terzi, come regolato dall'Ateneo.
2. La Scuola, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 c. 4 dello Statuto, si avvale di docenti di ruolo, di ricercatori e professori a contratto dell'Ateneo e di altri atenei italiani e stranieri. Possono collaborare con la Scuola anche professionisti, dipendenti di organizzazioni pubbliche e private con significative esperienze nel settore di competenza della Scuola.

Art. 9. Gestione amministrativa e contabile

1. La gestione amministrativa e contabile della Scuola è devoluta all'area della Direzione generale ai sensi del comma 7 dell'art. 16 dello Statuto.

Art. 10. Valutazione delle attività

1. L'attività della Scuola è sottoposta ogni anno alla valutazione del Consiglio di Amministrazione sulla base della relazione presentata dal Direttore della Scuola di cui all'art. 6 c.1 d).

Art. 11. Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia allo Statuto e ai regolamenti dell'Ateneo.